

ESTRATTO DI PATTO PARASOCIALE PUBBLICATO AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS. 58/1998 E DELL'ART. 129 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971/1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e degli artt. 127 e ss. del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), si rende noto quanto segue.

1. Premessa

- In data 15 marzo 2014
- (i) Unicredit S.p.A., con sede in Roma, Via Alessandro Specchi 16, capitale sociale di Euro 19.654.856.199,43 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00348170101, emittente quotato al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1 ("UC");
- (ii) Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, capitale sociale di Euro 8.549.266.378,64 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, partita IVA n. 0810700152, emittente quotato al MTA, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo ("ISP");
- (iii) Nuove Partecipazioni S.p.A., con sede in Milano, Piazza Borromeo n. 12, capitale sociale di Euro 249.314.516,00, i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08264530968 ("NP"); e
- (iv) Rosneft Oil Company, con sede in Mosca (Russia), Sofiy-skaya Embarkment, ("Investitore Strategico" e, insieme a NP, ISP, UC, le "Parti" e ciascuna singolarmente la "Parte"), hanno raggiunto accordi di massima (nella forma di *term sheet*) che riportano alcune pattuizioni di natura parasociale nonché i principi, i termini essenziali e gli obiettivi di una *partnership* tra NP, UniCredit, Intesa e l'Investitore Strategico (complessivamente, l'"Accordo di Massima") per un'operazione di investimento/reinvestimento (l'"Operazione") in un apposito veicolo ("Holdco") – il cui capitale sarà detenuto al 50% dall'Investitore Strategico e al 50% da una newco a sua volta partecipata (x) per l'80% da NP, (y) per il 10% da UC, e (z) per il 10% da ISP ("Newco"). Holdco verrebbe a detenere la partecipazione Pirelli oggi di proprietà di Camfin S.p.A. e di sue società controllate. Subordinatamente al raggiungimento di un accordo definitivo tra le Parti e all'ottenimento di tutti i necessari consensi e approvazioni dei competenti organi sociali delle Parti e delle Autorità eventualmente competenti, l'Operazione di cui sopra sarà realizzata attraverso una serie di operazioni societarie. Le Parti hanno l'obiettivo di far sì che la *partnership* abbia una durata di cinque anni con rinnovo per un triennio in mancanza di disdetta.

- L'Accordo di Massima (salva la clausola di c.d. "standstill" descritta di seguito) è soggetto al raggiungimento di un accordo tra le Parti sulla documentazione contrattuale definitiva, nonché all'ottenimento di tutti i necessari consensi e approvazioni dei competenti organi sociali delle Parti e delle Autorità eventualmente competenti. Le Parti intendono procedere sin d'ora alla pubblicazione ex art. 122 del TUF delle pattuizioni parasociali dell'Accordo di Massima previste nella suddetta clausola di *standstill* e comunque, al fine della più compiuta trasparenza nei confronti del mercato, a descrivere le ulteriori pattuizioni dell'Accordo di Massima attinenti alla futura *governance* di Pirelli, agli obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto su talune materie relative a Pirelli come meglio descritte al successivo punto 3.2(iv), ai limiti al trasferimento delle partecipazioni di Pirelli e ai meccanismi di "exit" dall'investimento, pattuizioni che entreranno in vigore al momento del perfezionamento dell'Operazione.

2. Strumenti finanziari oggetto dell'Accordo di Massima

L'Accordo di Massima ha ad oggetto tutta la partecipazione di Pirelli oggi detenuta da Camfin e da sue società controllate, ossia n. 124.611.073 azioni ordinarie di Pirelli.

3. Pattuizioni dell'Accordo di Massima

3.1 Clausola di *standstill*

L'Accordo di Massima prevede una clausola di *standstill* ai sensi della quale le Parti si sono obbligate a non acquistare e a non porre in essere alcuna operazione che incida sulle azioni Pirelli fino alla prima tra (i) la data di firma tra le Parti degli accordi definitivi o (ii) il termine di 6 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Massima. A seguito della sottoscrizione degli accordi definitivi, i limiti al trasferimento

delle azioni (*standstill*) saranno disciplinati da tali accordi definitivi.

3.2 Governance di Pirelli

Ai sensi dell'Accordo di Massima, la *governance* di Pirelli si ispirerà ai seguenti principi che, per quanto possibile e previo raggiungimento dei *quorum* necessari nell'assemblea di Pirelli, dovranno essere recepiti all'interno dello statuto di Pirelli:

- (i) l'organo amministrativo di Pirelli – per la quale, ove possibile, verrà adottato il sistema di amministrazione monistico – sarà composto da 15 consiglieri nominati secondo il meccanismo del voto di lista, di cui 12 nominati dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi e 3 consiglieri, in ossequio alle norme applicabili, tratti dalle altre liste presentate. La lista che verrà presentata da Holdco sarà composta come segue: (a) Newco designerà metà dei candidati indicati nella lista (compresi 2 amministratori indipendenti), di cui 4 (tra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato di Pirelli designato) saranno indicati da NP e 2 da ISP e UC (1 ciascuna, uno dei quali sarà membro del Comitato Strategie), e (b) l'Investitore Strategico designerà l'altra metà dei candidati (compresi 2 amministratori indipendenti);
- (ii) le proposte concernenti l'approvazione del Business Plan e del Budget ovvero modifiche significative agli stessi saranno di competenza del Presidente e Amministratore Delegato, che le presenterà al Consiglio di Amministrazione di Pirelli, il quale delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei membri;
- (iii) le proposte concernenti accordi industriali o *joint venture* strategiche relative a Pirelli o ad una delle sue principali controllate saranno di competenza del Presidente e Amministratore Delegato che le presenterà al Consiglio di Amministrazione di Pirelli, previo esame e discussione da parte del Comitato Strategico di Pirelli. Per l'approvazione della delibera rilevante occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione di Pirelli;
- (iv) eventuali delibere concernenti operazioni di aumento o riduzione del capitale sociale, fusioni o scissioni o messa in liquidazione di Pirelli o di una delle sue principali controllate saranno soggette a preventiva consultazione tra Newco e l'Investitore Strategico a livello di Holdco, ispirate comunque dal principio del perseguimento del miglior interesse imprenditoriale di Pirelli e di tutti i suoi soci. In caso di accordo tra Newco e l'Investitore Strategico, le Parti voteranno in conformità a tale accordo, mentre in mancanza di tale accordo le Parti saranno tenute a far sì che la decisione non sia approvata dal competente organo di Pirelli;
- (v) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Pirelli avrà i poteri per l'ordinaria gestione di Pirelli e del gruppo ad essa facente capo;
- (vi) Pirelli manterrà sostanzialmente i Comitati e le procedure attualmente in vigore, in cui un importante ruolo è attribuito agli amministratori indipendenti;
- (vii) nella *governance* rivisitata – là dove adottato il sistema di amministrazione monistico – il Comitato di Controllo Interno e il Comitato Rischi verrebbero sostituiti dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, che sarà composto da 3 amministratori indipendenti, mentre gli altri Comitati di Pirelli resterebbero i seguenti:
 - (aa) il Comitato Strategie, composto da 7 amministratori, di cui 2 scelti tra gli amministratori designati su indicazione di Newco, 2 tra quelli designati su indicazione dell'Investitore Strategico e 3 amministratori indipendenti,
 - (bb) il Comitato per le Nomine e per le Successioni, composto da 4 amministratori, 2 dei quali indipendenti, e
 - (cc) il Comitato per la Remunerazione, composto da 3 amministratori indipendenti.

3.3 Lock-up e procedura di vendita, liquidazione e di exit.

Le Parti hanno concordato un periodo di *lock-up* quadriennale

a partire dalla data in cui le Parti firmeranno il contratto di coinvestimento relativo all'operazione. Durante tale periodo di *lock-up* non sarà consentito alcun trasferimento delle azioni di Holdco o di altri strumenti che consentano l'acquisto o la sottoscrizione di tali azioni o derivati che attribuiscono al loro titolare una posizione "long" su tali azioni. Saranno tuttavia consentiti i trasferimenti di azioni di Holdco (i) in favore di società controllanti o controllate dalle Parti, purché tali trasferimenti prevedano adeguati meccanismi di protezione per il caso in cui il rapporto di controllo venga meno, o (ii) tra le Parti.

Allo scadere del periodo di *lock-up*, qualora richiesto dall'Investitore Strategico o da Newco, si attiverà una procedura tesa alla vendita di tutte le azioni di Holdco o delle azioni di Pirelli detenute da Holdco. Le Parti saranno tenute a vendere le azioni nel contesto di tale procedura solo qualora l'Investitore Strategico e Newco raggiungano un accordo in tal senso, tenendo in considerazione il miglior interesse imprenditoriale di Pirelli. Qualora la procedura di vendita non sia completata entro 6 mesi dalla scadenza del periodo di *lock-up*, sia l'Investitore Strategico che Newco (o ciascuno dei suoi soci) potranno far sì che Holdco sia liquidata e attribuisca a ciascuna delle Parti (o a società interamente controllate dalle stesse) la rispettiva porzione di azioni di Pirelli (sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione diretta o indiretta in Holdco), insieme a una proporzionale porzione dell'indebitamento di Holdco (di seguito tale porzione di azioni Pirelli e indebitamento, la "Quota di Spettanza"). In pendenza della procedura le Parti (i) non dovranno trasferire le rispettive partecipazioni in Holdco e (ii) si consulteranno per trovare una strategia comune per cedere le loro partecipazioni in Holdco (e indirettamente in Pirelli) nell'ottica di massimizzare il ricavo di tale cessione, tenendo comunque in considerazione il miglior interesse imprenditoriale di Pirelli.

Qualora l'Investitore Strategico e Newco dovessero raggiungere un accordo in merito alla suddetta cessione, tutte le azioni di Holdco (e/o tutte le azioni di Pirelli di proprietà di Holdco) saranno cedute in conformità a tale accordo. Ove non dovesse essere raggiunto un accordo in merito a tale cessione, ciascuna delle Parti riceverà la rispettiva Quota di Spettanza e a seguito di tale assegnazione tutti gli accordi tra le Parti verranno meno, salvi eventuali, ulteriori e/o diversi accordi intervenuti durante la suddetta procedura di vendita o di liquidazione; le Parti si sono altresì obbligate a valutare ulteriori strategie di *exit* da inserire e disciplinare negli accordi definitivi.

3.4 Cessazione dell'Amministratore Delegato, diritto di vendita e procedura di liquidazione

Qualora il Presidente e Amministratore Delegato di Pirelli che sarà nominato a seguito del perfezionamento dell'operazione si dimetta spontaneamente dalla carica di amministratore delegato di Pirelli senza giusta causa e senza il consenso dell'Investitore Strategico, l'Investitore Strategico avrà il diritto di vendere tutte le proprie azioni di Holdco a un prezzo che garantisca all'Investitore Strategico un IRR sull'investimento per l'acquisto di tali azioni pari al 10% alla data delle dimissioni. In tale ipotesi di vendita, se così richiesto da ISP o UC, ciascuna tra NP, UC e ISP riceverà la propria Quota di Spettanza.

Qualora il Presidente e Amministratore Delegato di Pirelli nominato a seguito del perfezionamento dell'Acquisizione cessi dalla carica di amministratore delegato di Pirelli per cause naturali, Newco e l'Investitore Strategico si consulteranno durante un periodo di 6 mesi per cercare un accordo su come meglio procedere nei loro rispettivi interessi; qualora non venga raggiunto un accordo tra Newco e l'Investitore Strategico durante detto periodo, ciascuna delle Parti riceverà la propria Quota di Spettanza, ed a seguito di tale attribuzione tutti gli accordi tra le Parti si intenderanno risolti.

4. Deposito presso il Registro delle Imprese e informazioni essenziali

L'Accordo sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge. Le informazioni di cui sopra sono altresì pubblicate sul sito internet www.pirelli.com.

Milano, 20 marzo 2014